



## COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38050

☎ 0461- 760777

e-mail: [comune@comunetorcegno.it](mailto:comune@comunetorcegno.it)

PEC: [comune@pec.comune.torcegno.tn.it](mailto:comune@pec.comune.torcegno.tn.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00291650224



## DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI FUNGHI

Somme da versare per la raccolta funghi

periodo di raccolta di 1 giorno	Euro 10
periodo di raccolta di 3 giorni	Euro 18
periodo di raccolta di 1 settimana	Euro 24
periodo di raccolta di 2 settimane	Euro 40
periodo di raccolta di 1 mese	Euro 60

Le ricevute di versamento (o la ricevuta che rilasciano i pubblici esercizi sopraccitati) vanno ovviamente esibite a chi effettua i controlli sul posto

### PERMESSI SPECIALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

I Comuni possono rilasciare permessi speciali gratuiti ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico, didattico, in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, per la durata delle manifestazioni medesime.

### ESENZIONI PREVISTE DALLA L.P. 11/2007

Ai sensi dell'articolo 28 della L.P. 23.05.2007 nr.1 sono esentati dalla denuncia e dal pagamento i seguenti soggetti:

- I residenti o nati in un Comune della provincia di Trento, (comprovato da valido documento di identificazione);
- I proprietari o possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, (comprovato da autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli);
- Il cittadino iscritto all'AIRE di un comune della provincia di Trento, (comprovato da autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli);
- Il soggetto che gode del diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà, (comprovato da autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli).

I modelli di autocertificazione che comprovano il diritto all'esenzione si trovano sul sito internet dei Comuni o presso gli uffici comunali.

### NORME CHE REGOLANO LA RACCOLTA FUNGHI

Si informa delle principali norme che regolano la raccolta funghi ( L.P. n. 11 del 23 maggio 2007 e Decreto del Presidente della Provincia 26.10.2009 n. 23-25 Leg. ) sono le seguenti:

1. Nel territorio della Provincia di Trento la raccolta di funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore ai **due chilogrammi** al giorno per persona di età superiore ai dieci anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta da parte del Comune competente.
2. I minori di 10 anni ( non residenti nella provincia di Trento ) possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso della denuncia di raccolta, fermo restando il limite massimo ammesso.
3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
6. E' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19 alle ore 7.
7. La raccolta dei funghi per i non residenti della Provincia di Trento è subordinata ad apposita denuncia ed al pagamento della relativa tassa.